

Dimensione immagine:
francobollo media grande tiff

Il Tirreno del 24/01 pag. 12

12

LUNEDÌ 24 GENNAIO 2011

IL TIRRENO

NUMERI


Tasso di sconto euro: 1%
Euribor a 6 mesi: 1.254%
Inflazione: 1.7%
Disoccupazione: 8.7

l'esperto risponde
Chi desidera porre questi per le varie rubriche può scrivere a «Consulenza portafoglio»
Il Tirreno viale Allen, 9 Livorno (fax: 0586-402066),
indicando indirizzo e numero di telefono

portafoglio

LA SCADENZA

Domani, 25 gennaio, va effettuata la trasmissione telematica della nuova denuncia contributiva Empals (dicembre 2010).



Sportello previdenza
Il sabato è possibile telefonare dalle 10 alle 12 al 0586-220731
a cura di Felice Silvestri

PARASUBORDINATO
Via dal lavoro quando compirà 65 anni

Sono nato nel marzo 1958 e la mia attività lavorativa è la seguente: dal giugno 1976 al novembre 1996 sono stato lavoratore dipendente nel settore commercio e dal febbraio 1997 lavoro come parasubordinato. Quando potrò andare in pensione e come sarà calcolata.

Stefano B., Livorno

Al raggiungimento di complessivi 40 anni di contribuzione, cioè fra circa sette anni, il lettore, chiedendo la totalizzazione dei contributi versati, potrà ottenere due pensioni, pagate come unica pensione calcolata con il sistema contributivo per l'intero periodo di lavoro.

Non ricorrendo alla totalizzazione, il lettore maturerà il diritto alle due pensioni al compimento del 65° anno di età.

La pensione da lavoro dipendente sarà interamente calcolata con il sistema retributivo, mentre quella relativa all'attività di parasubordinato sarà determinata con il sistema contributivo.

MANOVRA

In pensione dodici mesi dopo la maturazione dei requisiti

Sono un lavoratore dipendente del commercio nato nel maggio 1953 e nel gennaio 2014 raggiungerò 40 anni di contributi. Quando potrò ottenere la pensione?

Luigi N., Grosseto

La decorrenza della pensione di anzianità risulta fissata al 1° febbraio 2015, cioè trascorsi 12 mesi dal raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (legge n. 122/2010).

INPS

La "supplementare" e l'età anagrafica

Sono un ex dipendente del settore pubblico in pensione di anzianità dall'anno 2000. Da pensionato, per circa cinque anni, ho prestato attività lavorativa presso una azienda del settore industriale, regolarmente assicurato presso l'Inps. Per tale assicurativo mi spetta la pensione

supplementare. Quando maturerò il diritto a tale pensione?

Mario N., Prato

La pensione supplementare, spettante a coloro che risultano già titolari di pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (Stato, enti locali, fondi speciali Inps, ecc.), che abbiano anche altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps non sufficienti per il diritto alla pensione di vecchiaia, compete al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia. Il lettore maturerà il diritto alla pensione supplementare Inps al compimento del 65° anno di età.

PENALIZZAZIONE
Contributivo meno ricco del retributivo

Gradirei essere informato sulla misura della penalizzazione della pensione calcolata con il sistema contributivo rispetto a quella determinata con il sistema di calcolo retributivo. Vorrei conoscere le possibilità per compensare tale squilibrio.

Francesco N., Massa

Il trattamento pensionistico determinato con il sistema di calcolo contributivo risulta nettamente inferiore a quello ottenuto con il sistema retributivo, al punto da raggiungere al massimo il 60% dell'ultimo stipendio, contro l'80% realizzabile con il calcolo retributivo.

Il centro studi degli artigiani della Cgia di Mestre ha simulato un confronto tra padre e figlio andati in pensione entrambi con 35 anni di contributi e con la retribuzione annua di 20.000 euro.

Il padre ha ottenuto la pensione retributiva di importo mensile lordo di 1.138 euro, mentre il figlio avrà una pensione contributiva di importo mensile lordo di 871 euro, inferiore a quella del genitore del 23,5%.

La possibilità di compensare in parte tale squilibrio è rappresentato dalla previdenza complementare, attraverso il trasferimento volontario del trattamento di fine rapporto (Tfr) nei fondi pensione, il cui rendimento, peraltro, è legato all'andamento dei mercati finanziari.

Comunque, è bene rilevare che ad ogni condòmino spetta il diritto di intervenire a propria volta in giudizio, per tutelare se stesso nei confronti dell'amministratore.

LA LEGGE
Disabilità civile all'80%: i benefici

Sono un lavoratore dipendente dal febbraio 1980 e sono stato riconosciuto invalido civile all'80% nell'anno 1983. Quali benefici procura alla anzianità contributiva il mio stato di invalidità?

Giulio C., Livorno

L'invalidità civile nella misura indicata dal lettore consente l'aumento del periodo contributivo pari a due mesi in più per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di cinque anni. Nel caso in esame, in presenza di un riconoscimento di invalidità dall'anno 1983, cioè da circa 27 anni, risultano maturati 4 anni e 6 mesi di maggiorazione che vanno ad aggiungersi all'anzianità contributiva conseguita con l'attività lavorativa svolta.

RIFORMA DINI
Assegno di invalidità e redditi da lavoro

Sono titolare di assegno ordinario di invalidità Inps. Gradirei essere informato sul rapporto tra questo tipo di assegno ed i redditi da lavoro.

Antonio B., Piombino

La riforma Dini (legge n. 335/1995) ha stabilito l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in presenza di redditi da lavoro dipendente autonomo o d'impresa dei beneficiari. L'incumulabilità opera per gli assegni di invalidità con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti aventi decorrenza anteriore a tale data, sono fatte salve le condizioni più favorevoli in godimento con riassorbimento però sui futuri miglioramenti.

A seguito dell'introduzione di limiti alla loro cumulabilità con i redditi del beneficiario, gli assegni di invalidità subiscono le seguenti riduzioni:

- 1) 25% dell'importo, in presenza di redditi del beneficiario, superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio;
- 2) 50% dell'importo, in presenza di redditi del beneficiario superiori a cinque volte il

trattamento minimo annuo Inps, come sopra calcolato.

Il trattamento pensionistico ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe al pensionato se il suo reddito fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente a quella nella quale si colloca.

FACOLTÀ

La riconquinta della superstiti

Potrei essere informato sulla facoltà di riconquinta dei contributi esercitata dai superstiti?

Luciano A., Pistoia

La facoltà di richiesta di riconquinta può essere esercitata dai superstiti entro due anni dal decesso dell'assicurato. Al riguardo il Ministero del lavoro ha precisato che tale facoltà non è esercitabile se il defunto non vi avesse diritto o non avesse perduto la titolarità o ne fosse decaduto. Pertanto i superstiti conseguono il diritto ad avvalersi di tale facoltà solo per effetto della morte del dante causa avvenuta successivamente alla data del 9 marzo 1991, tenuto conto che la data di entrata in vigore della legge n. 45/1990, che ha introdotto la facoltà della riconquinta, è del 10 marzo 1991.

UNA VEDOVA

Il corso post laurea prolunga la reversibilità

Sono una vedova, madre di una giovane di 24 anni, studentessa universitaria, prossima alla laurea. Entrambi siamo titolari di una pensione di reversibilità Inps. Qualora mia figlia dopo la laurea, dovesse frequentare un corso di specializzazione, potrà percepire fino a 26 anni la quota di pensione di reversibilità?

Carla E., Grosseto

La risposta è affermativa. L'iscrizione a una scuola di perfezionamento o di specializzazione oppure a corsi di perfezionamento, di integrazione e di cultura ammessi a facoltà universitarie, consente, a domanda, di ottenere la prestazione pensionistica dalla data di iscrizione al corso fino al compimento del 26° anno di età.

CATASTO

Immobili fantasma, prorogata la sanatoria

Sono venuto a conoscenza di una sanatoria prevista per coloro che non hanno mai accatastato un immobile di proprietà. Vorrei sapere, allora, se sono ancora in tempo per usufruirne.

P.A., Grosseto

La scadenza che era già prevista allo scorso 31 dicembre 2010 per denunciare la proprietà di immobili mai registrati o irregolarmente registrati presso gli uffici del catasto è stata prorogata al 31 marzo 2011 e, verosimilmente, sarà ulteriormente spostata al 31 dicembre 2011. Così prevede l'articolo 1 del D.L. 225/2010.

Trattandosi di un immobile mai censito, Le consiglio di rivolgersi, per il perfezionamento della pratica, a un tecnico professionista, iscritto all'Albo (ingegneri, architetti, geometri, dottori agrari, periti industriali edili, periti agrari, agrotecnici).

Il professionista provvederà a fornire la rendita catastale che Lei potrà utilizzare fin da subito per le varie necessità: dichiarazioni dei redditi, Ici, vendita o locazione dell'immobile.

In mancanza di tale regolamentazione, l'Agenzia del Territorio procederà all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato, di una rendita presunta dell'immobile, da iscriverne transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

AGENZIA ENTRATE

Gli studi di settore dell'odontoiatra

Sono un medico odontoiatra in contabilità ordinaria e alcuni giorni fa ho avuto la sgradita sorpresa di ricevere un accertamento dell'Agenzia delle Entrate che eleva in modo sproporzionato il reddito dichiarato in base alle risultanze degli studi di settore.

Faccio presente di essere titolare di uno studio, senza dipendenti, aperto appena cinque anni fa e quindi con una clientela che mi garantisce appena la sopravvivenza. Il mio commercialista mi dice che tut-

to il male viene dall'aver acquistato beni strumentali per importo rilevante.

In effetti ho impegnato tutto quello che avevo e parte delle risorse di mio padre nell'acquisto di tali attrezzature, peraltro con operazioni di leasing ancora in essere. Ma come si può pretendere di lavorare senza l'attrezzatura necessaria e senza uno studio ben arredato che dia affidamento alla clientela?

M.O., Lucca

Il Suo è un ragionamento logico che tuttavia non troverà l'opportuna considerazione da parte del Fisco. Le consiglio, come certamente avrà fatto il Suo commercialista, di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio ed oltre a riferire nel merito queste Sue osservazioni, in diritto faccia riferimento ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, emessa proprio in questi giorni, la n. 1213 del 20 gennaio 2011.

In precedenza, tuttavia, la Corte di Cassazione aveva avuto modo di affrontare lo stesso argomento dichiarando che Lei potrà utilizzare fin da subito per le varie necessità: dichiarazioni dei redditi, Ici, vendita o locazione dell'immobile.

In mancanza di tale regolamentazione, l'Agenzia del Territorio procederà all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato, di una rendita presunta dell'immobile, da iscriverne transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni.

AGENZIA ENTRATE
Gli studi di settore dell'odontoiatra

Sono un medico odontoiatra in contabilità ordinaria e alcuni giorni fa ho avuto la sgradita sorpresa di ricevere un accertamento dell'Agenzia delle Entrate che eleva in modo sproporzionato il reddito dichiarato in base alle risultanze degli studi di settore.

Faccio presente di essere titolare di uno studio, senza dipendenti, aperto appena cinque anni fa e quindi con una clientela che mi garantisce appena la sopravvivenza. Il mio commercialista mi dice che tut-

LAVORI NON PAGATI
Se l'imprenditore chiama tutti in giudizio

Il nostro amministratore non ha proceduto al pagamento della ditta che ha portato a termine la ristrutturazione della facciata dello stabile.

Di conseguenza l'imprenditore ha chiamato in giudizio tutto il condominio e nello stesso tempo tutti i condòmini. Perché non ha chiama-

to in causa l'amministratore?

M.N., Rosignano

Un creditore verso il condòmino ha la facoltà di chiamare in giudizio congiuntamente, o anche separatamente, tanto il condòmino nel suo complesso, quanto i singoli condòmini dello stabile, limitatamente comunque, questi ultimi, alle rispettive quote millesimali.

Comunque, è bene rilevare che ad ogni condòmino

Condominio

a cura del Centro studi ASPPI Livorno

ché tanto l'amministratore, quanto l'assemblea stessa, facevano continuamente orecchio da mercante alle mie ripetute richieste in materia.

RIPRISTINO

Non gli vogliono rimborsare le spese

Ho proceduto al ripristino di una parte comune del casaleggiato che danneggiava il mio appartamento. E l'ho ripristinato per-

ché tanto l'amministratore, quanto l'assemblea stessa, facevano continuamente orecchio da mercante alle mie ripetute richieste in materia.

Ora non mi vogliono rimborsare proprio di nulla, appellandosi a quanto - dicono - è riportato dall'art. 1134 del Codice civile.

Ma è giusto tutto ciò? E come devo allora comportarmi?

G.F., Piombino

È vero che l'art. 1134 del Codice civile dispone che il condòmino che ha eseguito lavori alle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, non ha diritto a ricevere il rimborso.

Ma se tali lavori erano stati richiesti ed erano da considerarsi davvero indispensabili, perché il soprassedere cagionava dimostrabili danni a una unità immobiliare o alla cosa comune, non vi può allora essere dubbio che il condòmino ab-

bia diritto ad ottenere il rimborso.

Certamente, allora, se l'assemblea vi si oppone, non c'è che da rivolgersi al giudice, avendo cura di dimostrare, portando documenti fotografici e testimoniali, che il lavoro a cui si è posto mano era realmente urgente per evitare una serie di possibili danni e pericoli e che vi era stata inoltre una notevole incuria da parte dell'assemblea e anche da parte dell'amministratore.